

REGOLAMENTO IN ATTO	PROPOSTE DI MODIFICA REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA
<p>Art. 18 - Fornitura gratuita dei feretri</p> <p>1. - È a carico del Comune la spesa per la fornitura della cassa per le persone che risultino, da apposita attestazione del Sindaco, non in grado di sostenere la spesa stessa, sempreché la salma debba essere inumata ed il trasporto funebre venga effettuato nella forma ordinaria più semplice.</p>	<p>Art. 18 – Funerali di persone indigenti e relative spese funebri</p> <p>1. In caso di persone indigenti, il cui stato di indigenza sia attestato dai Servizi Sociali competenti, il Sindaco può disporre l'esenzione totale o parziale delle spese funebri, sempreché la salma debba essere inumata ed il trasporto funebre venga effettuato nella forma ordinaria più semplice. Si richiama inoltre quanto previsto dall'art. 22 in merito ai trasporti gratuiti.</p>
<p>Art. 50 - Esumazione ordinaria</p> <p>1. Le esumazioni ordinarie si eseguono ogni qualvolta sia necessaria una fossa per una nuova sepoltura, rispettando in ogni caso il turno minimo di dieci anni.</p> <p>2. Delle esumazioni ordinarie è dato avviso ai familiari, quando è possibile individuarli, e il turno di esumazione è altresì affisso nella bacheca del cimitero.</p> <p>3. Qualora la salma non risulta mineralizzata, non si procederà all'esumazione per un ulteriore periodo non inferiore a cinque anni o a due anni nel caso si faccia uso di sostante biodegradanti</p> <p>4. I resti mortali individuati possono essere collocati in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, nello stesso o in altri cimiteri, previa domanda degli aventi diritto, se non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.</p> <p>5. Le operazioni di esumazione sono riportate nei registri cimiteriali.</p>	<p>Art. 50 - Esumazione ordinaria</p> <p>1. Le esumazioni ordinarie si eseguono ogni qualvolta sia necessaria una fossa per una nuova sepoltura, rispettando in ogni caso il turno minimo di dieci anni.</p> <p>2. Delle esumazioni ordinarie è dato avviso ai familiari, quando è possibile individuarli, e il turno di esumazione è altresì affisso nella bacheca del cimitero.</p> <p>3. Qualora la salma non risulta mineralizzata, non si procederà all'esumazione per un ulteriore periodo non inferiore a cinque anni o a due anni nel caso si faccia uso di sostante biodegradanti. In alternativa è consentita la cremazione dei resti mortali, su richiesta dei familiari.</p> <p>4. I resti mortali individuati possono essere collocati in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, nello stesso o in altri cimiteri, previa domanda degli aventi diritto, se non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.</p> <p>5. Le operazioni di esumazione sono riportate nei registri cimiteriali.</p>
<p>Art. 51 - Esumazione straordinaria</p> <p>1. L'esumazione straordinaria è eseguita prima del termine ordinario di scadenza su autorizzazione del Sindaco, a richiesta dei familiari, nei seguenti casi:</p> <p>a) per trasferimento ad altra sepoltura nello stesso o in altro cimitero;</p> <p>b) per cremazione;</p>	<p>Art. 51 - Esumazione straordinaria</p> <p>1. L'esumazione straordinaria è eseguita prima del termine ordinario di scadenza su autorizzazione del Sindaco, a richiesta dei familiari, nei seguenti casi:</p> <p>a) per trasferimento ad altra sepoltura nello stesso o in altro cimitero;</p> <p>b) per cremazione;</p>

<p>c) per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia.</p> <p>2. La salma esumata per ordine dell'autorità giudiziaria è trasportata nella sala per autopsie con l'osservanza delle norme eventualmente suggerite dalla stessa.</p> <p>3. Le esumazioni straordinarie di cui agli artt. 83 e 84 del D.P.R. n. 285/1990 sono eseguite alla sola presenza del coordinatore sanitario della unità sanitaria locale e dell'incaricato del servizio di custodia.</p> <p>4. Per i feretri che racchiudono le salme da trasferire si rimanda alle caratteristiche di cui all'art. 17.</p> <p>5. Le esumazioni straordinarie, salvo siano ordinate dall'autorità giudiziaria, sono fatte nei termini e con le limitazioni stagionali di cui all'art. 84 del D.P.R. n. 285/1990, non possono, quindi, essere eseguite nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.</p> <p>6. Se sono trascorsi meno di due anni dalla morte della persona occorre richiedere preventivo parere al servizio competente dell'A.S.L. La stessa provvederà al controllo della causa di morte e, se questa non è dovuta a malattia infettiva, concederà il parere, in caso contrario l'esumazione non potrà aver luogo fino al compimento del prescritto periodo di tempo dalla morte.</p>	<p>c) per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia.</p> <p>2. L'esumazione straordinaria può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, su autorizzazione del Sindaco, anche per motivate e indifferibili esigenze dell'Amministrazione Comunale.</p> <p>3. La salma esumata per ordine dell'autorità giudiziaria è trasportata nella sala per autopsie con l'osservanza delle norme eventualmente suggerite dalla stessa.</p> <p>4. Le esumazioni straordinarie di cui agli artt. 83 e 84 del D.P.R. n. 285/1990 sono eseguite alla sola presenza del coordinatore sanitario della unità sanitaria locale e dell'incaricato del servizio di custodia.</p> <p>5. Per i feretri che racchiudono le salme da trasferire si rimanda alle caratteristiche di cui all'art. 17.</p> <p>6. Le esumazioni straordinarie, salvo siano ordinate dall'autorità giudiziaria, sono fatte nei termini e con le limitazioni stagionali di cui all'art. 84 del D.P.R. n. 285/1990, non possono, quindi, essere eseguite nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.</p> <p>7. Se sono trascorsi meno di due anni dalla morte della persona occorre richiedere preventivo parere al servizio competente dell'A.S.L. La stessa provvederà al controllo della causa di morte e, se questa non è dovuta a malattia infettiva, concederà il parere, in caso contrario l'esumazione non potrà aver luogo fino al compimento del prescritto periodo di tempo dalla morte.</p>
<p>Art. 52 - Estumulazioni</p> <p>1. Il sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.</p> <p>2. Qualora la predetta autorità sanitaria</p>	<p>Art. 52 - Estumulazioni</p> <p>1. Il sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.</p>

<p>constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento;</p> <p>3. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere della concessione a tempo determinato e non prima di vent'anni dalla data di tumulazione, qualora la concessione sia scaduta, la medesima deve essere prorogata.</p> <p>4. Le estumulazioni straordinarie possono avvenire:</p> <p>a. a richiesta dei familiari interessati, prima della scadenza della concessione;</p> <p>b. su ordine dell'Autorità Giudiziaria.</p> <p>5. I feretri sono estumulati allo scadere delle rispettive concessioni e secondo la programmazione dell'attività cimiteriale o gli ordini di servizio.</p> <p>6. I resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere della concessione a tempo determinato, non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.</p> <p>7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di tumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune per un ulteriore periodo di durata non superiore a dieci anni, sino al compimento della mineralizzazione del cadavere. Tale periodo di inumazione è fissato dal turno di rotazione dell'area di insediamento.</p> <p>8. E' consentita, su richiesta dei familiari, un'ulteriore tumulazione, ripristinando però le condizioni di impermeabilità del feretro, previa proroga della concessione se scaduta.</p> <p>9. E' consentita la cremazione dei resti mortali, su richiesta dei familiari.</p>	<p>2. Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento;</p> <p>3. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere della concessione a tempo determinato e comunque non prima di vent'anni dalla data di tumulazione. Nel caso in cui la concessione risulti scaduta e non siano ancora trascorsi vent'anni dalla tumulazione, la stessa deve essere prorogata. Tale proroga avrà la durata di 20 anni e sarà dovuto il pagamento di una somma pari al 50% della tariffa in essere al momento del rinnovo.</p> <p>4. Le estumulazioni straordinarie possono avvenire:</p> <p>a. a richiesta dei familiari interessati, prima della scadenza della concessione;</p> <p>b. su ordine dell'Autorità Giudiziaria;</p> <p>c. Per motivate e indifferibili esigenze dell'Amministrazione Comunale;</p> <p>5. I feretri sono estumulati allo scadere delle rispettive concessioni e secondo la programmazione dell'attività cimiteriale o gli ordini di servizio.</p> <p>6. I resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere della concessione a tempo determinato, non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.</p> <p>7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di tumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune per un ulteriore periodo di durata non superiore a dieci anni, sino al compimento della mineralizzazione del cadavere. Tale periodo di inumazione è fissato dal turno di rotazione dell'area di insediamento.</p> <p>8. È consentita, su richiesta dei familiari, un'ulteriore tumulazione, ripristinando però le condizioni di impermeabilità del feretro, previa proroga della concessione se scaduta.</p> <p>9. È consentita la cremazione dei resti mortali, su richiesta dei familiari.</p>
--	--

<p>Art. 53 - Esumazioni ed estumulazioni – Oneri e modalità</p> <p>1. Le esumazioni ordinarie e straordinarie, per effetto della legge 26/2001, sono a titolo oneroso. L'onorario sarà corrisposto direttamente alla ditta di pompe funebri contattata dai familiari, la quale ditta dovrà essere in possesso delle autorizzazioni per l'esecuzione dei prescritti lavori.</p> <p>2. Sono gratuite nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte della famiglia. Si configura disinteresse dei familiari quando non sussistano parenti del defunto oltre il 6° grado <u>o per prevalente interesse pubblico.</u></p> <p>3. Durante lo svolgimento delle operazioni cimiteriali di esumazione e estumulazione il cimitero comunale resta chiuso all'accesso del pubblico</p>	<p>Art. 53 - Esumazioni ed estumulazioni – Oneri e modalità</p> <p>1. Le esumazioni ordinarie e straordinarie, per effetto della legge 26/2001, sono a titolo oneroso. L'onorario sarà corrisposto direttamente alla ditta di pompe funebri contattata dai familiari, la quale ditta dovrà essere in possesso delle autorizzazioni per l'esecuzione dei prescritti lavori.</p> <p>2. Sono gratuite nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte della famiglia o per prevalente interesse pubblico. Si configura disinteresse dei familiari quando non sussistano parenti del defunto oltre il 6° grado.</p> <p>3. Durante lo svolgimento delle operazioni cimiteriali di esumazione e estumulazione il cimitero comunale resta chiuso all'accesso del pubblico</p>
<p>Art. 58 - Sepulture private</p> <p>1. Per le sepolture private può essere concesso l'uso di aree, se disponibili, e di manufatti costruiti dal Comune.</p> <p>2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a spese a cura dei privati ed Enti di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.</p> <p>3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano le sepolture individuali (loculi, cellette cinerarie, cellette ossario) od altro manufatto costruito per cadaveri o resti mortali.</p> <p>4. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. n. 285/1990 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni.</p> <p>5. Il diritto d'uso di una sepoltura deriva da una concessione amministrativa, è salvo il diritto della nuda proprietà del Comune. Il diritto d'uso non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile per atti "inter vivos", né per disposizione testamentaria. Ogni</p>	<p>Art. 58 - Sepulture private</p> <p>1. Per le sepolture private può essere concesso l'uso di aree, se disponibili, e di manufatti costruiti dal Comune.</p> <p>2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a spese a cura dei privati ed Enti di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.</p> <p>3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano le sepolture individuali (loculi, cellette cinerarie, cellette ossario) od altro manufatto costruito per cadaveri o resti mortali.</p> <p>4. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. n. 285/1990 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni.</p> <p>5. Il diritto d'uso di una sepoltura deriva da una concessione amministrativa; è salvo il diritto della nuda proprietà del Comune. Il diritto d'uso non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile per atti "inter vivos", né per disposizione testamentaria. Ogni</p>

<p>atto contrario è nullo di diritto e comporta l'immediata decadenza della concessione, senza che sia ammessa sanatoria.</p> <p>6. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento di un corrispettivo nella misura stabilita con deliberazione della Giunta Comunale.</p> <p>7. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano il diritto di esercizio d'uso.</p> <p>In particolare, l'atto di concessione deve indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. la natura della concessione e la sua identificazione; b. il numero di posti salma realizzabili; c. la sua durata; d. la persona o le persone o, nel caso di Enti o collettività, il legale rappresentante pro-tempore, i concessionari; e. il nominativo della/e salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione; f. l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso; g. la prova dell'avvenuta corresponsione della tariffa prevista; h. gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza <p>8. I manufatti costruiti da privati, allo scadere della concessione, diventano di proprietà del Comune come previsto dall'art. 953 del Codice Civile.</p>	<p>atto contrario è nullo di diritto e comporta l'immediata decadenza della concessione, senza che sia ammessa sanatoria.</p> <p>È ammessa come unica eccezione la possibilità di concedere la tumulazione in sepoltura privata, in diritto d'uso provvisorio e a titolo gratuito, nel caso in cui non vi sia altra possibilità di tumulazione nel cimitero comunale; la salma tumulata provvisoriamente sarà spostata con oneri a carico dei familiari, qualora ci sia di nuovo la disponibilità di nuovi loculi.</p> <p>Il concessionario della sepoltura privata deve dare comunicazione al Comune della tumulazione provvisoria per la presa d'atto.</p> <p>6. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento di un corrispettivo nella misura stabilita con deliberazione della Giunta Comunale.</p> <p>7. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano il diritto di esercizio d'uso.</p> <p>In particolare, l'atto di concessione deve indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. la natura della concessione e la sua identificazione; b. il numero di posti salma realizzabili; c. la sua durata; d. la persona o le persone o, nel caso di Enti o collettività, il legale rappresentante pro-tempore, i concessionari; e. il nominativo della/e salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione; f. l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso; g. la prova dell'avvenuta corresponsione della tariffa prevista; h. gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza <p>8. I manufatti costruiti da privati, allo scadere della concessione, diventano di proprietà del Comune come previsto dall'art. 953 del Codice Civile.</p>
Art. 59 - Durata delle concessioni	Art. 59 - Durata delle concessioni

<p>1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato, ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 285/1990. La durata è fissata:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività; b. in 75 anni per i loculi colombari; c. in 50 anni per le cellette ossario e cinerarie individuali; <p>2. La durata della concessione decorre dalla data di stipula del relativo contratto.</p> <p>3. A richiesta degli interessati, è consentito il rinnovo della concessione mediante pagamento della tariffa stabilita.</p>	<p>1. Le concessioni in sepolture private di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato, ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 285/1990. La durata è fissata in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;</p> <p>2. Le concessioni in sepoltura individuale hanno la durata di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. in 40 anni per i loculi colombari; b. in 40 anni per le cellette ossario e cinerarie individuali; <p>3. La durata della concessione decorre dalla data di stipula del relativo contratto.</p> <p>4. A richiesta degli interessati, è consentito un solo rinnovo della concessione dei loculi che non siano mai stati occupati da salma, dietro corresponsione della tariffa in essere al momento del rinnovo stesso e per il periodo ed alle condizioni al momento vigenti.</p>
<p>Art. 60 - Modalità della concessione di sepoltura individuale</p> <p>1. La concessione per sepoltura individuale può avvenire a favore di persone fisiche o di Enti che ne facciano richiesta.</p> <p>2. La tariffa dovuta è quella in vigore all'atto della concessione ed il periodo di durata decorre dalla data della concessione stessa.</p> <p>4. La concessione di sepoltura singola è vincolata alla salma indicata nella concessione e non può essere né destinata né trasferita a terzi.</p> <p>5. La concessione non può essere fatta a persone o ad Enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.</p> <p>6. La concessione di sepoltura privata individuale è disposta dal Responsabile del Servizio competente e si perfeziona mediante la sottoscrizione di regolare contratto approvato in schema dalla Giunta Comunale.</p> <p>7. Prima della stipulazione del contratto, il concessionario deve corrispondere il prezzo del loculo e le spese contrattuali.</p> <p>8. Le concessioni "una tantum" di loculi in vita, avvengono secondo i seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Residenti nel Comune di Bientina; b) I non residenti che abbiano vissuto 	<p>Art. 60 - Modalità della concessione di sepoltura individuale</p> <p>1. La concessione per sepoltura individuale può avvenire a favore di persone fisiche o di Enti che ne facciano richiesta.</p> <p>2. La tariffa dovuta è quella in vigore all'atto della concessione ed il periodo di durata decorre dalla data della concessione stessa (salvo quanto previsto dall'art.75 lettera A) punto 1 del presente regolamento)</p> <p>4. La concessione di sepoltura singola è vincolata alla salma indicata nella concessione e non può essere né destinata né trasferita a terzi.</p> <p>5. La concessione non può essere fatta a persone o ad Enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.</p> <p>6. La concessione di sepoltura privata individuale è disposta dal Responsabile del Servizio competente e si perfeziona mediante la sottoscrizione di regolare contratto approvato in schema dalla Giunta Comunale.</p> <p>7. Prima della stipulazione del contratto, il concessionario deve corrispondere il prezzo del loculo e le spese contrattuali, se dovute.</p> <p>8. Le concessioni di loculi o cellette ossario in vita, possono avvenire:</p>

<p>complessivamente 20 (venti) anni nel Comune di Bientina, anche non consecutivi, a prescindere dal luogo di nascita;</p> <p>c) I non residenti che, pur non avendo vissuto complessivamente 20 (venti) anni nel nostro Comune, abbiamo il coniuge o il convivente e/o figli o genitori viventi o sepolti nel Comune di Bientina;</p> <p>d) I non residenti e senza famiglia propria, che abbiano parenti fino al secondo grado di parentela, ossia figli, genitori e/o fratelli sepolti o residenti nel Comune di Bientina.</p> <p>Per l'ammissione al cimitero di cadaveri si richiama quanto disposto dal precedente art. 33.</p>	<p>a) a favore del coniuge, dell'unito civilmente, del convivente di fatto e dei parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado, in concomitanza con la tumulazione della salma di un congiunto;</p> <p>b) anche non in presenza di salma da tumulare, purché il richiedente la concessione non abbia meno di 70 anni.</p> <p>Tali concessioni riguarderanno non più di 2 loculi o cellette ossario adiacenti.</p> <p>I concessionari di loculi in vita inoltre, devono soddisfare almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:</p> <p>a) Essere residenti nel Comune di Bientina;</p> <p>b) Non essere residenti nel Comune di Bientina, ma avervi vissuto complessivamente 20 (venti) anni anche non consecutivi, a prescindere dal luogo di nascita;</p> <p>c) Non essere residenti e non aver vissuto complessivamente 20 (venti) anni nel nostro Comune, ma avere il coniuge, l'unito civilmente, il convivente e/o figli o genitori residenti o sepolti nel Comune di Bientina;</p> <p>d) Non essere residenti né avere famiglia propria, ma avere parenti fino al secondo grado sepolti o residenti nel Comune di Bientina.</p> <p>Per l'ammissione al cimitero di cadaveri si richiama quanto disposto dal precedente art. 33.</p>
<p>Art. 65 - Rinuncia a concessione di loculi e cellette ossario</p> <p>1. La Giunta Comunale, con un apposito atto deliberativo, ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione di sepoltura individuale in loculi o in cellette ossario quando la sepoltura non sia stata occupata da salma.</p> <p>2. E' ammessa la rinuncia al diritto d'uso della concessione del loculo per sepoltura individuale. Il comune rimborserà al concessionario una somma pari al 50% del costo del loculo, purché la rinuncia avvenga prima della utilizzazione della concessione ed entro cinque anni dalla data di sottoscrizione dell'atto di</p>	<p>Art. 65 - Rinuncia a concessione di loculi e cellette ossario</p> <p>1. È ammessa la rinuncia al diritto d'uso della concessione del loculo o celletta ossario per sepoltura individuale.</p> <p>2. La Giunta Comunale, con un apposito atto deliberativo, ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione di sepoltura individuale in loculi o in cellette ossario quando la sepoltura non sia stata occupata da salma.</p> <p>3. Il comune rimborserà al concessionario una somma pari al 50% del costo del loculo, purché la rinuncia avvenga prima della utilizzazione della concessione</p>

<p>concessione. Le spese dei relativi contratti rimangono a carico del concessionario.</p> <p>3. Nel caso in cui la sepoltura sia stata occupata da salma, non spetterà al concessionario rinunciante alcun rimborso.</p>	<p>ed entro cinque anni dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione. Le spese dei relativi contratti rimangono a carico del concessionario.</p> <p>4. Nel caso in cui la sepoltura sia stata occupata da salma, non spetterà al concessionario rinunciante alcun rimborso.</p> <p>5. A seguito della rinuncia, il loculo o l'ossario torna nella disponibilità dell'ente per successive concessioni.</p>
<p>Art. 69 - Estinzione</p> <p>1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ovvero con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto dall'art. 98 del D.P.R. 285/1990.</p> <p>2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.</p> <p>3. Allo scadere del termine, qualora gli interessati non abbiano preventivamente disposto per la destinazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune, previa comunicazione agli interessati, alla collocazione dei medesimi rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.</p>	<p>Art. 69 - Estinzione</p> <p>1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ovvero con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto dall'art. 98 del D.P.R. 285/1990.</p> <p>2. In caso di richiesta di estumulazione da parte degli aventi diritto il loculo torna nella disponibilità dell'ente per successive concessioni senza che sia previsto alcun rimborso.</p> <p>3. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.</p> <p>4. Allo scadere del termine, qualora gli interessati non abbiano preventivamente disposto per la destinazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune, previa comunicazione agli interessati, alla collocazione dei medesimi rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.</p>
<p>Art. 75 - Modalità di conservazione delle ceneri</p> <p>1. L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:</p> <p>a) Tumulata:</p> <p>1. la tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in celletta individuale o collettiva, in sepoltura di famiglia o loculo anche in presenza di un feretro;</p> <p>2. la durata della tumulazione è prevista per il periodo concessorio o residuo in</p>	<p>Art. 75 - Modalità di conservazione delle ceneri</p> <p>1. L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:</p> <p>a) Tumulata:</p> <p>1. la tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in celletta individuale o collettiva, in sepoltura di famiglia o loculo anche in presenza di un feretro;</p> <p>2. la durata della tumulazione è prevista per il periodo concessorio</p>

caso di presenza di altro feretro;
3. la tumulazione in sepoltura di famiglia, è per il periodo concessorio o residuo.

b) Inumata in area cimiteriale:

1. l'inumazione è effettuata solo in area cimiteriale ed è destinata ad una lenta dispersione delle ceneri.
 2. la durata dell'inumazione è prevista per un tempo massimo di anni 10;
 3. le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni minime di m. 0,30 sia di lunghezza sia di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a m. 0,25. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di m. 0,30 tra l'urna ed il piano di campagna del campo;
 4. ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome, cognome, della data di nascita e di morte del defunto, nonché un identificativo numerico progressivo di fila e fossa;
 5. l'urna cineraria destinata alla inumazione deve essere di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione;
- c) L'urna cineraria può essere:**
1. conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'articolo 80, comma 3, del d.p.r. 285/1990;
 2. consegnata al soggetto affidatario di cui al precedente articolo 74.

o residuo in caso di presenza di altro feretro;

3. la tumulazione in sepoltura di famiglia, è per il periodo concessorio o residuo.
4. **La richiesta di tumulazione in loculo dove sia già presente altro feretro può essere presentata dai parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado del defunto cremato, previo consenso del concessionario del loculo o degli altri aventi diritto ed è oggetto di specifica autorizzazione. E' previsto il pagamento di una specifica tariffa a titolo di rimborso spese. In ciascun loculo può essere inserita una sola anfora di ceneri.**

b) Inumata in area cimiteriale:

1. l'inumazione è effettuata solo in area cimiteriale ed è destinata ad una lenta dispersione delle ceneri.
 2. la durata dell'inumazione è prevista per un tempo massimo di anni 10;
 3. le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni minime di m. 0,30 sia di lunghezza sia di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a m. 0,25. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di m. 0,30 tra l'urna ed il piano di campagna del campo;
 4. ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome, cognome, della data di nascita e di morte del defunto, nonché un identificativo numerico progressivo di fila e fossa;
 5. l'urna cineraria destinata alla inumazione deve essere di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione;
- c) L'urna cineraria può essere:**
1. conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'articolo 80, comma 3, del d.p.r. 285/1990;
 2. consegnata al soggetto affidatario di cui al precedente articolo 74.

Art. 83 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento	Art. 83 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento
<ol style="list-style-type: none">1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.2. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il regolamento comunale di polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.	<ol style="list-style-type: none">1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, fatti salvi gli atti di concessioni che manterranno la durata degli anni previsti dal Regolamento vigente al tempo della sottoscrizione.2. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il regolamento comunale di polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.